



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 32

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

402^a seduta (antimeridiana): giovedì 6 ottobre 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(57) AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7
AIROLA (M5S)	7
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	4
* FORNARO (PD), relatore	3
VACCIANO (Misto)	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 57.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto all'unanimità il trasferimento alla sede deliberante, accolto in tempi piuttosto rapidi dal Presidente del Senato.

Propongo pertanto di acquisire alla nuova fase procedurale l'*iter* già svolto e di assumere quale testo base l'articolato risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e pubblicato in allegato.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che in sede referente è stata svolta la relazione e ha avuto luogo la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Poiché non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno possiamo procedere con la votazione degli articoli e del disegno di legge.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, prima di procedere alle votazioni vorrei richiamare l'attenzione sulla documentazione predisposta dagli Uffici che riporta il testo a fronte, cosa che consente di verificare puntualmente le innovazioni apportate al testo originario del disegno di legge, a prima firma della collega Amati.

Ai colleghi che non hanno partecipato all'esame in sede referente vorrei ricordare che il provvedimento si pone l'obiettivo di contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, intervenendo a valle della convenzione internazionale che stabilisce il divieto di produzione.

Si tratta quindi di un ulteriore elemento di contrasto alla diffusione di questi strumenti di morte che, in particolare nei teatri di guerra, finiscono purtroppo per colpire soprattutto i bambini: infatti, una quota rilevante di queste mine è gettata dagli aerei, le bombe toccano terra, non tutte esplodono e a volte finiscono con l'essere scambiate per un giocattolo, con le conseguenze che credo tutti voi conosciate.

Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto, un lavoro di puntualizzazione e ampliamento del testo originario, nel tentativo di non rendere questa norma un semplice manifesto di intenti.

L'obiettivo che la Commissione ha perseguito è stato quello di individuare puntualmente i soggetti che devono svolgere l'attività di contrasto al finanziamento delle produzioni e di specificare meglio il ruolo degli organismi di vigilanza.

Ringrazio anche il Governo per la disponibilità offerta.

Posso senz'altro affermare che è stato fatto un buon lavoro e il merito di questo è ovviamente tutto dei colleghi per l'apporto che hanno fornito.

Mi sia perdonata un'ultima osservazione: credo che l'approvazione del provvedimento in esame dimostri che in questa Commissione (che è quella che conosco meglio, ma ritengo si possa dire lo stesso per le altre) c'è una disponibilità all'ascolto, al confronto e alla ricerca di punti di equilibrio, nel rispetto delle differenti posizioni di ognuno di noi e dei Gruppi che rappresentiamo, e di questo sono molto soddisfatto.

Ringrazio pertanto tutti, in particolare il collega Vacciano che con la sua competenza e la sua preparazione ha sicuramente fornito un contributo importante.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non vorrei dare inizio alla mia attività in questa Commissione, di cui sono membro di recentissima nomina, con una nota stonata rispetto a quello che già è stato fatto, sicuramente in modo egregio.

Anche il mio Gruppo è stato favorevole all'assegnazione alla sede deliberante di questo provvedimento il quale, a mio giudizio, è un po' al limite delle competenze esclusive di questa Commissione. Peraltro, vorrei sapere se sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni difesa, industria e politiche dell'Unione europea (che non ritrovo nel fascicolo, dove sono riportati solo i pareri della 1^a e della 5^a Commissione). Qualora dovessimo essere gli unici ad assumere un'iniziativa di questo tipo, in una sede quanto meno comunitaria (non dico in una di carattere più generale) potrebbero sorgere problematiche serie con istituti di credito non italiani che operano nel nostro Paese. Vorrei pertanto avere un quadro più puntuale e completo della condivisione, non solo politica, esistente su questo provvedimento.

Siamo stati favorevoli all'esame in sede deliberante e siamo qui anche per garantire, ove mai ce ne fosse bisogno, il numero legale; vorremmo però – ripeto – avere un panorama completo di tutte le implicazioni che il disegno di legge comporta.

Sulle mine antipersona abbiamo più volte deliberato, anche nelle passate legislature, e tutti siamo stati assolutamente determinati a proibirne la commercializzazione. La dizione di «munizioni a grappolo», invece, si presenta un po' più impegnativa, perché può comprendere anche piccolissime munizioni da caccia. È quindi necessario verificare cosa si intende per «grappolo».

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le Commissioni 3^a e 4^a hanno espresso parere non ostativo, mentre la 10^a Commissione ha ritenuto non rilevante l'espressione del parere e ha rinunciato a pronunciarsi.

Ad onor del vero, vorrei precisare che questo disegno di legge è stato analizzato molto a lungo; in particolare, a un certo punto le sue implicazioni finanziarie hanno richiesto approfondimenti specifici ad opera della Banca d'Italia.

Non è stato casuale il riferimento del relatore al lavoro svolto dal senatore Vacciano; lui e la senatrice Bottici si sono occupati in modo particolare del provvedimento e il senatore Vacciano ci ha addirittura portato un testo in inglese che ha rappresentato un punto di riferimento per il lavoro svolto sia dall'Unione europea sia da organismi internazionali.

Aggiungo che il lavoro della Commissione si è protratto così a lungo nel tempo proprio perché a nessuno di noi sfuggivano le potenziali implicazioni di un tema che non è stato naturalmente affrontato solo nella prospettiva unica ed esclusiva della 6^a Commissione, ma anche con riguardo ad ulteriori e diversi aspetti.

Non ci sfugge – e su questo concordo con lei, senatore D'Alì – che purtroppo molte volte capita che le assegnazioni dei provvedimenti alle varie Commissioni siano alquanto discutibili. Recentemente abbiamo dovuto accettare il fatto che un tema per noi importante come quello dell'educazione finanziaria sia stato assegnato alla 7^a Commissione, cosa che ha comportato un esame del provvedimento molto meno peculiare di quanto la nostra sensibilità avrebbe consentito.

Dal momento che tendenzialmente abbiamo sempre criticato in passato questo tipo di logiche che abbiamo spesso subito, quando siamo noi ad esaminare i provvedimenti sarebbe opportuno non imporre agli altri certe distorsioni e favorire invece l'interlocuzione con le altre Commissioni.

D'altronde, si è trattato di un lavoro corale e di questo devo ringraziare in assoluto non solo il relatore, che ha avuto un'ottima capacità di mediazione, ma anche tutti i Gruppi per il contributo che hanno offerto, arricchendo il testo del disegno di legge con le proprie proposte emendative. Lo stesso relatore ha ringraziato il Governo per avere condiviso l'esigenza di accelerare l'*iter* e, quindi, di esaminare il provvedimento in sede deliberante (richiesta avanzata da tutti i Gruppi), recuperando così in parte il tempo impiegato in precedenza.

Ora c'è da sperare – il mio è veramente un auspicio – che, nel trattare la materia, la Camera abbia la stessa sensibilità dimostrata dal Senato: già in passato, infatti, è capitato che un provvedimento fosse approvato da uno dei due rami del Parlamento senza però che si concludesse il suo *iter* legislativo.

Quello in esame è un disegno di legge di iniziativa parlamentare ed è nella sensibilità di questa Commissione permettere ai colleghi di riappropriarsi della funzione legislativa che è propria del Parlamento. E poiché uno dei miei *refrain* è che il Governo faccia il Governo e il Parlamento

faccia il Parlamento, non posso che valutare positivamente questa impostazione.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, anche per rassicurare il collega D'Alì, che giustamente, non avendo seguito i lavori, non può avere il quadro completo della situazione, ricordo a me stesso che questo provvedimento si inserisce nella cornice della ratifica della Convenzione di Oslo che si riferisce a mine antiuomo, *cluster bomb* e *cluster munition*. Tale Convenzione, sostanzialmente, definisce in maniera abbastanza puntuale l'ambito di applicazione della normativa, specificando, in particolare per le munizioni a grappolo, l'uso bellico delle armi in questione; corrisponde infatti a verità il fatto che un certo tipo di munizioni a grappolo è utilizzato anche nella caccia.

Ad ulteriore rassicurazione, vorrei precisare che nella fase emendativa la nostra Commissione ha dimostrato particolare sensibilità nell'individuare la componentistica di tali armi, ribadendo il divieto di tutto ciò che fa riferimento alle *cluster bomb* e alle mine antiuomo e differenziando tale uso da quello della componentistica *crossover* utilizzata negli apparati elettronici. Per questo motivo mi sento abbastanza tranquillo per quanto riguarda il campo di applicazione della normativa, non solo perché essa, di fatto, si inserisce nella piena attuazione della Convenzione di Oslo, ma anche perché è il frutto di un grosso approfondimento e di un lungo lavoro.

Pertanto, a prescindere da qualsiasi schieramento politico e da qualsiasi considerazione formale, esprimo il mio ringraziamento al relatore, che ha svolto un lavoro enorme sapendo anche coordinare alla perfezione le diverse sensibilità interne alla Commissione e dimostrando particolare attenzione alle proposte avanzate.

Vorrei anche ringraziare il senatore Sciascia che si è occupato degli aspetti militari, permettendoci di usufruire della sua esperienza in materia.

Sono molto soddisfatto dell'esito del nostro lavoro e unisco il mio auspicio a quello del Presidente circa la rapidità dei lavori della Camera, perché questo al nostro esame potrebbe anche sembrare un provvedimento minore, ma, in realtà, rappresenta un fondamentale tassello nelle misure di contrasto alle mine antiuomo; finora, infatti, gli aspetti riguardanti il finanziamento delle società collegate in qualsiasi modo a tale tipologia di armi non erano stati disciplinati, anche se, di fatto, il nostro Paese era già all'avanguardia in materia: ricordo che alcuni istituti di credito italiani, molti dei quali adottano un livello di attenzione assai elevato alla qualità dei propri investimenti, compaiono nella cosiddetta *hall of fame* compilata dagli organismi che si occupano di finanza etica.

Ritengo pertanto che con questo disegno di legge, nella speranza che venga immediatamente attuato, l'Italia è in grado di superare Paesi normalmente considerati evoluti in questo ambito.

Ringrazio quindi il relatore e i colleghi e preannuncio il mio voto assolutamente favorevole al provvedimento.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere il mio apprezzamento per l'iniziativa assunta con il disegno di legge in esame, il cui *iter* ho potuto seguire solo parzialmente, dal momento che è poco tempo che faccio parte di questa Commissione.

Stante il fatto che ritengo che ordigni di questa natura non dovrebbero proprio esistere, il provvedimento che stiamo per approvare rappresenta, come affermato dal collega Vacciano, un piccolo tassello che si inserisce in una cornice più ampia e che speriamo si trasformi nel divieto totale di produzione di qualsiasi strumento di morte, attività che veramente va contro ogni principio di umanità.

Sembra quasi assurdo stabilire sanzioni dell'ordine, ad esempio, di 150.000 euro per chi finanzia la produzione di ordigni come quelli indicati nel disegno di legge: i produttori di tali armi semplicemente dovrebbero marcire in carcere – ovviamente questa è una riflessione del tutto personale – ma si tratta comunque di interventi normativi apprezzabili, visti gli effetti che queste bombe producono. Pertanto, dichiaro il voto favorevole anche del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Considerando gli interventi testé svolti quali preannunci di voto, passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Prima di porre ai voti l'intero provvedimento, vorrei ringraziare il relatore, la prima firmataria del disegno di legge, senatrice Amati, che ha

dimostrato grande sensibilità, e tutta la Commissione, che ha lavorato con la volontà di raggiungere un obiettivo non di poco conto.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato (*All'unanimità*).

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57

NT

LA COMMISSIONE

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di
mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così coneggnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

Art. 3.

(Compiti degli organismi di vigilanza)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Compiti degli intermediari)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza, come definiti dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 2, provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.